



CITTÀ
DI ANDRIA

COPIA

Deliberazione della Giunta Comunale n. 134

Oggetto: Adozione del Regolamento comunale di attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Approvazione del piano delle azioni.

L'anno duemila **diciotto** il giorno **ventitre** del mese di **ottobre** alle ore **19,29**, in Andria, nella sede comunale, si è riunita, la Giunta Comunale, previo invito ad ogni componente mediante P.E.C..

Presiede l'adunanza il Sig. **avv. Nicola GIORGINO - Sindaco --**.

Per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti ed assenti i componenti di cui al seguente elenco:

				Presente/ Assente	
1	GIORGINO	Nicola	Sindaco	1	
2	LAERA	Rosa Angela	Vice Sindaco		1
3	BRUNO	Giovanna	Assessore	2	
4	DEL GIUDICE	Luigi	Assessore	3	
5	GRUMO	Gianluca	Assessore	4	
6	LULLO	Francesco	Assessore	5	
7	LOPETUSO	Michele	Assessore	6	
8	MAGLIANO	Francesca	Assessore	7	
9	MATERA	Pierpaolo	Assessore		2
10	MERAFINA	Maddalena	Assessore		3

Poiché il numero degli intervenuti garantisce la validità della seduta, il Presidente passa alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Partecipa e assiste il Segretario Generale **dott. Giuseppe BORGIA**, che dell'argomento cura la verbalizzazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 42, c.2, lett. a), D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Preso atto:

- **che** il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.04.2016 hanno approvato il Regolamento UE 679/2016 (GDPR- *General Data Protection Regulation*) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell'Unione europea;
- **che** il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, dopo un periodo di transizione di due anni, in quanto non richiede alcuna forma di legislazione applicativa o attuativa da parte degli stati membri;
- **che** il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali che intende offrire un panorama delle principali problematiche che i soggetti pubblici, oltre alle imprese, dovranno tenere presenti in vista della piena applicazione del Regolamento, prevista il 25 maggio 2018;
- **che** ai sensi dell'art.13 della Legge n.163/2017 il Governo è stato delegato ad adottare, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 di che trattasi;

Considerato che dall'esame della materia emerge come sia imprescindibile un radicale cambio di prospettiva e mentalità che consenta una protezione dei dati di tipo sostanziale anziché meramente formale, nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali del cittadino;

Rilevato:

- **che** le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, fin da subito, considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di protezione dei dati personali;
- **che** con delibera di Giunta Comunale n.61 del 16/05/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato assegnato al Settore 7 dell'obiettivo di individuare il DPO attraverso selezione interna o, in difetto, attraverso affidamento all'esterno, con il coinvolgimento diretto di tutti i Dirigenti ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e connesse responsabilità;
- **che**, con determinazione dirigenziale n. 1463 del 23/05/2018 è stato affidato tramite il MEPA della P.A. con la modalità di ordine diretto (ODA) per la durata di mesi 19, il servizio specialistico di adeguamento al nuovo Regolamento Europeo Privacy 679/16 con nomina del DPO – Data Protection Officer alla NB Consulting di Nicola Barberini avente sede legale in Via Eroi di Dogali n.6C – Bari;
- **che** con decreto sindacale n. 795 del 24/05/2018 è stato designato il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell'art.37 del Regolamento UE 2016/679 la ditta NB Consulting di Nicola Barberini, quale referente il Dott. ing. Nicola Barberini;

- **che** appare necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, misure procedurali e regole di dettaglio, finalizzate anche ad omogeneizzare questioni interpretative, che permettano a questo Ente di poter agire con adeguata funzionalità ed efficacia nell'attuazione delle disposizioni introdotte dal nuovo Regolamento UE;

Visto lo schema di Regolamento allegato predisposto dal PDO;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla sua approvazione per permettere a questa Amministrazione di provvedere con immediatezza all'attuazione del Regolamento UE 2016/679;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore 7 -Gabinetto del Sindaco – Area Comunicazione – Interventi di Supporto Istituzionale – Appalti e Contratti – Casa – Espropri – Servizi Demografici – Innovazione Tecnologica - dott.ssa Laura LIDDO, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole, espresso in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente incaricato del Settore 6 "Programmazione Economico Finanziario Tributi – Politiche Comunitarie – Partecipazioni Societarie – Risorse Umane", dott.ssa Vincenza Fornelli, giusta Decreto Sindacale n. 790 del 27.04.2018, in data 20.06.2018, il cui stralcio si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Per tutti i motivi espressi in narrativa:

- 1) **di approvare** il Regolamento attuativo in materia di protezione dati personali che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) **di stabilire** che tutti i Dirigenti, Titolari di Posizione organizzativa, dipendenti e collaboratori, sono tenuti nelle forme previste dal presente Regolamento, a fornire ampia collaborazione e supporto al Responsabile della protezione dei dati designato, nel complessivo processo di adeguamento dinamico alla protezione dei dati personali;
- 3) **di dare atto** che con successivi provvedimenti, adottati dai soggetti competenti di questa Amministrazione, si procederà secondo la disciplina contenuta nel presente atto ed in conformità a quanto stabilito nel Regolamento UE 2016/679 ed in particolare:
 - **alla designazione dei delegati interni per la protezione dei dati;**
 - **alla nomina dei Responsabili del trattamento;**
 - **all'istituzione dei registri delle attività di trattamento;**
 - **a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che i trattamenti dei dati personali vengono effettuati in conformità alla disciplina europea;**
 - **all'aggiornamento della documentazione in essere nel Comune di Andria in relazione ai trattamenti dei dati personali;**
- 4) **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000 stante la necessità di inserire i dati nella piattaforma ISTAT entro il 25/05/2018.



Provincia Barletta Andria Trani

Regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

INDICE

Art. 1 - Oggetto.....	2
Art. 2 – Titolare del trattamento.....	2
Art. 3 – Finalità del trattamento.....	4
Art. 4 – Delegati interni e Responsabili del trattamento.....	5
Art. 5 – Responsabile della protezione dei dati.....	7
Art. 6 – Gli Amministratori di Sistema.....	10
Art. 7 – Informativa.....	11
Art. 8 – I diritti degli interessati.....	12
Art. 9 – Il diritto di accesso e il diritto alla riservatezza.....	13
Art. 10 – Sicurezza del trattamento.....	14
Art. 11 – Registro delle attività del trattamento.....	15
Art. 12 – Valutazione di impatto Privacy.....	16
Art. 13 – Violazione dei dati personali.....	20
Art. 14 – Rinvio.....	26
Art. 15 – Allegati.....	26

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto misure procedurali e regole di dettaglio ai fini della migliore funzionalità ed efficacia dell'attuazione del Regolamento Europeo (*General Data Protection Regulation* del 27 aprile 2016 n. 679, di seguito indicato con "RGPD", Regolamento Generale Protezione Dati), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai trattamenti dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel Comune di Andria. Tali misure sono definite ed applicate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento dei dati personali è effettuato dal Comune di Andria conformemente alla normative vigente, tenuto conto della natura, ambito di applicazione, contesto, finalità del trattamento e del possibile rischio di lesione dei diritti e delle libertà degli interessati.

Art. 2 - Titolare del trattamento

1. Il Comune di Andria, rappresentato ai fini previsti dal RGPD dal Sindaco pro tempore, è il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti o meno in banche dati, automatizzate o cartacee (di seguito indicato con "Titolare"). Il Sindaco può delegare le relative funzioni a Dirigente/Responsabile P.O. in possesso di adeguate competenze.

2. Il Titolare è responsabile del rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali stabiliti dall'art. 5 RGPD: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza.

3. Il Titolare mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento di dati personali è effettuato in modo conforme al RGPD.

Le misure sono definite fin dalla fase di progettazione e messe in atto per applicare in modo efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare l'esercizio dei diritti dell'interessato stabiliti dagli articoli 15-22 RGPD, nonché le comunicazioni e le informazioni occorrenti per il loro esercizio.

Gli interventi necessari per l'attuazione delle misure sono considerati nell'ambito della programmazione operativa (DUP), di bilancio e di Peg, previa apposita analisi preventiva della

situazione in essere, tenuto conto dei costi di attuazione, della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi dallo stesso derivanti, aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

4. Il Titolare adotta misure appropriate per fornire all'interessato:

a) le informazioni indicate dall'art. 13 RGPD, qualora i dati personali siano raccolti presso lo stesso interessato;

b) le informazioni indicate dall'art. 14 RGPD, qualora i dati personali non stati ottenuti presso lo stesso interessato.

5. Nel caso in cui un tipo di trattamento, specie se prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare deve effettuare una valutazione dell'impatto del trattamento sulla protezione dei dati personali (di seguito indicata con "DPIA") ai sensi dell'art. 35, RGPD, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del medesimo trattamento, tenuto conto di quanto indicato dal successivo art. 9.

6. Il Titolare, inoltre, provvede a:

a) designare i "Delegati interni per la protezione dei dati" nelle persone dei Dirigenti dei Settori e responsabili dei servizi apicali in cui si articola l'organizzazione comunale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza. Per il trattamento di dati il Titolare può avvalersi anche di soggetti pubblici o privati;

b) nominare i Responsabili della protezione dei dati (soggetti esterni all'Ente);

c) nominare quale Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del RGPD, i soggetti pubblici o privati affidatari di attività e servizi per conto dell'Amministrazione comunale, relativamente alle banche dati gestite da soggetti esterni al Comune in virtù di convenzioni, di contratti, o di incarichi professionali o altri strumenti giuridici consentiti dalla legge, per la realizzazione di attività connesse alle attività istituzionali;

d) predisporre l'elenco dei Delegati per la protezione dei dati e dei Responsabili del trattamento, pubblicandolo in apposita sezione del sito istituzionale ed aggiornandolo periodicamente.

7. Nel caso di esercizio associato di funzioni e servizi, nonché per i compiti la cui gestione è affidata al Comune di Andria da Enti ed Organismi statali o regionali, allorché due o più titolari determinano congiuntamente, mediante accordo, le finalità ed i mezzi del

trattamento, si realizza la **contitolarità di cui all'art. 26 RGPD**. L'accordo definisce le responsabilità di ciascuno in merito all'osservanza degli obblighi in tema di privacy, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del RGPD, fermo restando eventualmente quanto stabilito dalla normativa specificatamente applicabile; l'accordo può individuare un punto di contatto comune per gli interessati.

8. Il Comune di Andria favorisce l'adesione ai codici di condotta elaborati dalle associazioni e dagli organismi di categoria rappresentativi, ovvero a meccanismi di certificazione della protezione dei dati approvati, per contribuire alla corretta applicazione del RGPD e per dimostrarne il concreto rispetto da parte del Titolare e dei Responsabili del trattamento.

Art. 3 - Finalità del trattamento

1. I trattamenti sono compiuti dal Comune di Andria per le seguenti finalità:

a) l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. Rientrano in questo ambito i trattamenti compiuti per:

- l'esercizio delle funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;
- la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica;
- l'esercizio di ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate al Comune in base alla vigente legislazione.

La finalità del trattamento è stabilita dalla fonte normativa che lo disciplina;

b) l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Comune di Andria. La finalità del trattamento è stabilita dalla fonte normativa che lo disciplina;

c) l'esecuzione di un contratto con soggetti interessati;

d) per specifiche finalità diverse da quelle di cui ai precedenti punti, purché l'interessato esprima il consenso al trattamento.

Art. 4 - Delegati interni e Responsabili del trattamento

1. Il Regolamento Europeo (UE) 2016/679 dispone che il trattamento dei dati possa essere effettuato esclusivamente da parte di soggetti autorizzati.
2. A tale riguardo il Comune di Andria ritiene opportuno, alla luce della sua complessità organizzativa e della numerosità dei soggetti che devono essere autorizzati a trattare i dati, conferire con apposita delega una funzione di coordinamento del trattamento dei dati personali a taluni collaboratori dotati dei requisiti di esperienza, capacità e affidabilità tali da fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Pertanto ciascun **Dirigente di Settore/ responsabile di servizio apicale** è nominato dal Titolare del trattamento quale “Delegato interno per la protezione dei dati” con riferimento al trattamento di tutte le banche dati personali esistenti nell’articolazione organizzativa di rispettiva competenza. **Con riferimento alle misure tecnologiche e di sicurezza informatica, adeguate al rischio insito nel trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 32 del RGPD, ciascun “Delegato interno per la protezione dei dati” è opportunamente supportato dal Funzionario Responsabile tecnico dei Sistemi informatici del Comune di Andria;**
 2. i “Delegati per la protezione dei dati” sono designati, di norma, mediante decreto di incarico del Sindaco, nel quale sono tassativamente disciplinati:
 - la materia trattata, la durata, la natura e la finalità del trattamento o dei trattamenti assegnati;
 - il tipo di dati personali oggetto di trattamento e le categorie di interessati;
 - gli obblighi ed i diritti del Titolare del trattamento.
3. Il Titolare può avvalersi, per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o privati che, in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del RGPD, forniscano le garanzie di cui al comma 1, stipulando atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalità di trattamento.
4. Gli atti che disciplinano il rapporto tra il Titolare ed il Responsabile del trattamento devono in particolare contenere quanto previsto dall’art. 28, p. 3, RGPD; tali atti possono anche basarsi su clausole contrattuali tipo adottate dal Garante per la protezione dei dati personali oppure dalla Commissione europea.

5. E' consentita la nomina di sub-responsabili del trattamento da parte di ciascun Responsabile del trattamento per specifiche attività di trattamento, nel rispetto degli stessi obblighi contrattuali che legano il Titolare ed il Responsabile primario; le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del Responsabile attenendosi alle istruzioni loro impartite per iscritto che individuano specificatamente l'ambito del trattamento consentito.

Il Responsabile risponde, anche dinanzi al Titolare, dell'operato del sub-responsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile e che ha vigilato in modo adeguato sull'operato del sub-responsabile.

6. Il Responsabile del trattamento (soggetto esterno all'Ente) garantisce che chiunque agisca sotto la sua autorità ed abbia accesso a dati personali sia in possesso di apposita formazione ed istruzione e si sia impegnato alla riservatezza od abbia un adeguato obbligo legale di riservatezza.

7. Il Responsabile del trattamento dei dati provvede, per il proprio ambito di competenza, a tutte le attività previste dalla legge e a tutti i compiti affidatigli dal Titolare, analiticamente specificati per iscritto nell'atto di designazione, ed in particolare provvede:

- alla tenuta del registro delle categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare;

- all'adozione di idonee misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei trattamenti;

- alla sensibilizzazione ed alla formazione del personale che partecipa ai trattamenti ed alle connesse attività di controllo;

- alla designazione del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD), se a ciò demandato dal Titolare;

- ad assistere il Titolare nella conduzione della valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati (di seguito indicata con "DPIA") fornendo allo stesso ogni informazione di cui è in possesso;

- ad informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, della conoscenza di casi di violazione dei dati personali (cd. "*data breach*"), per la successiva notifica della

violazione al Garante Privacy, nel caso che il Titolare stesso ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

Con riferimento alle attività di gestione e manutenzione della rete informatica comunale, il Titolare provvede alla designazione della società controllata, in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del RGPD, per ambito di operatività consentito, mediante specifico contratto o atto giuridico tra le parti.

Art. 5 - Responsabile della protezione dei dati

1. Il responsabile della protezione dei dati è designato dal Titolare in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39 del Regolamento UE 2016/679, che di seguito sono elencati :
 - a) informare e fornire consulenza al Titolare ed al Responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD e dalle altre normative relative alla protezione dei dati. In tal senso il RPD può indicare al Titolare e/o al Responsabile del trattamento i settori funzionali ai quali riservare un audit interno o esterno in tema di protezione dei dati, le attività di formazione interna per il personale che tratta dati personali, e a quali trattamenti dedicare maggiori risorse e tempo in relazione al rischio riscontrato;
 - b) sorvegliare l'osservanza del RGPD e delle altre normative relative alla protezione dei dati, fermo restando le responsabilità del Titolare e del Responsabile del trattamento. Fanno parte di questi compiti la raccolta di informazioni per individuare i trattamenti svolti, l'analisi e la verifica dei trattamenti in termini di loro conformità, l'attività di informazione, consulenza e indirizzo nei confronti del Titolare e del Responsabile del trattamento;
 - c) sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di sensibilizzazione, formazione e controllo poste in essere dal Titolare e dal Responsabile del trattamento;
 - d) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e sorvegliarne lo svolgimento. Il Titolare, in particolare, si consulta con il RPD in merito a: se condurre o meno una DPIA; quale metodologia adottare nel condurre una DPIA; se condurre la DPIA con le risorse interne ovvero esternalizzandola; quali salvaguardie applicare, comprese misure tecniche e

organizzative, per attenuare i rischi delle persone interessate; se la DPIA sia stata condotta correttamente o meno e se le conclusioni raggiunte (procedere o meno con il trattamento, e quali salvaguardie applicare) siano conformi al RGPD;

e) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali e fungere da punto di contatto per detta Autorità per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 RGPD, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a ogni altra questione. A tali fini il nominativo del RPD è comunicato dal Titolare e/o dal Responsabile del trattamento al Garante;

f) (eventuale) la tenuta dei registri di cui ai successivi artt. 7 e 8;

g) altri compiti e funzioni a condizione che il Titolare o il Responsabile del trattamento si assicurino che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi.

L'assenza di conflitti di interessi è strettamente connessa agli obblighi di indipendenza del RPD.

2. Il Titolare ed il Responsabile del trattamento assicurano che il RPD sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali. A tal fine:

- il RPD è invitato a partecipare alle riunioni di coordinamento dei Dirigenti/Responsabili P.O. che abbiano per oggetto questioni inerenti la protezione dei dati personali;

- il RPD deve disporre tempestivamente di tutte le informazioni pertinenti sulle decisioni che impattano sulla protezione dei dati, in modo da poter rendere una consulenza idonea, scritta od orale;

- il parere del RPD sulle decisioni che impattano sulla protezione dei dati è obbligatorio ma non vincolante. Nel caso in cui la decisione assunta determina condotte difformi da quelle raccomandate dal RPD, è necessario motivare specificamente tale decisione;

- il RPD deve essere consultato tempestivamente qualora si verifichi una violazione dei dati o un altro incidente.

3. Nello svolgimento dei compiti affidatigli il RPD deve debitamente considerare i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo. In tal senso il RPD:

a) procede ad una mappatura delle aree di attività valutandone il grado di rischio in termini di protezione dei dati;

b) definisce un ordine di priorità nell'attività da svolgere, ovvero un piano annuale di attività, incentrandola sulle aree di attività che presentano maggiori rischi in termini di protezione dei dati, da comunicare al Titolare ed al Responsabile del trattamento.

4. Il RPD dispone di autonomia e risorse sufficienti a svolgere in modo efficace i compiti attribuiti, tenuto conto delle dimensioni organizzative e delle capacità di bilancio dell'Ente.
5. La figura di RPD è incompatibile con chi determina le finalità od i mezzi del trattamento; in particolare, risultano con la stessa incompatibili:
 - il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
 - il Responsabile del trattamento;
 - qualunque incarico o funzione che comporta la determinazione di finalità o mezzi del trattamento.
6. Il Titolare ed il Responsabile del trattamento forniscono al RPD le risorse necessarie per assolvere i compiti attribuiti e per accedere ai dati personali ed ai trattamenti. In particolare è assicurato al RPD:
 - supporto attivo per lo svolgimento dei compiti da parte dei Dirigenti/Responsabili P.O. e della Giunta comunale, anche considerando l'attuazione delle attività necessarie per la protezione dati nell'ambito della programmazione operativa (DUP), di bilancio, di Peg e di Piano della performance;
 - tempo sufficiente per l'espletamento dei compiti affidati al RPD;
 - supporto adeguato in termini di risorse finanziarie, infrastrutture (sede, attrezzature, strumentazione) e, di personale, ovvero tramite la costituzione di una U.O., ufficio o gruppo di lavoro RPD (formato dal RPD stesso e dal rispettivo personale), intersettoriale previa individuazione del personale da parte di ciascun Dirigente di Settore;
 - comunicazione ufficiale della nomina a tutto il personale, in modo da garantire che la sua presenza e le sue funzioni siano note all'interno dell'Ente;
 - accesso garantito ai settori funzionali dell'Ente così da fornirgli supporto, informazioni e input essenziali.
7. Il RPD opera in posizione di autonomia nello svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti; in particolare, non deve ricevere istruzioni in merito al loro svolgimento né

sull'interpretazione da dare a una specifica questione attinente alla normativa in materia di protezione dei dati. Il RPD non può essere rimosso o penalizzato dal Titolare e dal Responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti. Ferma restando l'indipendenza nello svolgimento di detti compiti, il RPD riferisce direttamente al Titolare, Sindaco o suo delegato, oppure al Responsabile del trattamento. Nel caso in cui siano rilevate dal RPD o sottoposte alla sua attenzione decisioni incompatibili con il RGPD e con le indicazioni fornite dallo stesso RPD, quest'ultimo è tenuto a manifestare il proprio dissenso, comunicandolo al Titolare ed al Responsabile del trattamento.

Art. 6 - Gli Amministratori di Sistema

Il Comune di Andria, in qualità di Titolare del trattamento, individua i soggetti (persone fisiche) operanti sulla rete informatica comunale, in qualità di Amministratori di Sistema. Nel caso di dipendenti comunali autorizzati dal Titolare ad accedere alla rete informatica comunale, ai computer e server con privilegi amministrativi, per fini di manutenzione ed assistenza, si procede con atto formale di nomina corredato di apposite istruzioni operative.

Nel caso di presenza di soggetti terzi (ad es. dipendenti della società controllata del Comune di Andria o Società esterne) autorizzati all'erogazione di servizi di assistenza sistemistica, di gestione della sicurezza informatica e monitoraggio della rete informatica, il Titolare del trattamento individua la persona giuridica in qualità di Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del RGPD, con la formalizzazione di un contratto tra le parti, al fine di specificare i compiti e le responsabilità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 7 - Informativa

Il Comune di Andria, in qualità di Titolare del trattamento, predispone le informative generali sul trattamento dei dati personali chiare e comprensibili per fornire all'interessato tutte le informazioni relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. Le informazioni da rendere all'utenza, ai sensi dell'art. 13 del RGPD, riportano almeno quanto segue :

- l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento;

- i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati;
- le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale;
- il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ;
- l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Ciascun Dirigente di Settore, si impegna a predisporre le informative specifiche per il proprio Settore/Servizio di competenza, declinando in particolar modo le finalità del trattamento, le categorie dei destinatari della comunicazione, il periodo di conservazione e la modalità di esercizio dei diritti degli interessati.

L'informativa viene resa agli interessati attraverso :

la pubblicazione delle informazioni ex art. 13 del RGPD sul sito internet istituzionale del Comune di Andria ;

l'affissione di appositi manifesti nei locali ad accesso pubblico ;

somministrazione di modulistica all'utenza nei locali accessibili al pubblico.

Art. 8 – I diritti degli interessati

Gli interessati possono contattare il Responsabile della protezione dei dati per l'esercizio dei loro diritti. L'interessato (il cittadino) ha il diritto di ottenere dal Comune di Andria la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguarda e in tal caso, ottenere l'accesso ai dati e alle seguenti informazioni :

- a) le finalità del trattamento;
- b) le categorie di dati personali in questione;
- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano e il Comune di Andria si astiene dal trattarli ulteriormente salvo che dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, diritti e libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Art. 9 – Il diritto di accesso e il diritto alla riservatezza

Il Comune di Andria, in osservanza delle disposizioni vigenti in tema di riservatezza e di trasparenza, valuta anche con riguardo ad altre regolamentazioni specifiche, caso per caso la possibilità degli interessati di accedere ai documenti. L'accesso ai dati idonei a rivelare lo stato di salute o le abitudini sessuali è ammesso solo quando il diritto da

tutelare, tramite istanza di accesso, è di rango almeno pari al diritto alla riservatezza, ovvero consiste in un diritto alla personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale o inviolabile, quale ad esempio il diritto alla difesa. Ulteriori specifiche indicazioni agli operatori sono contenute negli altri regolamenti o istruzioni operative adottate dal Comune di Andria.

Art. 10 – Sicurezza del trattamento

1. Il Comune di Andria e ciascun “Delegato per la protezione dei dati” mettono in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
2. Le misure tecniche ed organizzative di sicurezza da mettere in atto, con il supporto del Servizio Informatico del Comune di Andria, del Responsabile esterno del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati, al fine di ridurre i rischi del trattamento ricomprendono tra le altre :
 - la pseudonimizzazione;
 - la minimizzazione;
 - la cifratura dei dati personali;
 - la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
 - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
 - una procedura per provare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
3. Costituiscono misure tecniche ed organizzative che devono essere adottate in ciascun Settore/Servizio del Comune di Andria, con il supporto degli Amministratori di sistema per gli aspetti tecnologici :
 - sistemi di autenticazione;
 - sistemi di autorizzazione;
 - sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; registrazione accessi etc.);

ed in aggiunta :

- a cura del settore competente in materia misure antincendio; sistemi di rilevazione di intrusione; sistemi di sorveglianza; sistemi di protezione con videosorveglianza; registrazione accessi; porte, armadi e contenitori dotati di serrature e ignifughi; sistemi di copiatura e conservazione di archivi elettronici; altre misure per ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico.
- 4. La conformità del trattamento dei dati al RGDP in materia di protezione dei dati personali è dimostrata attraverso l'adozione delle misure di sicurezza o l'adesione a codici di condotta approvati o ad un meccanismo di certificazione approvato.
- 5. Il Comune di Andria e ciascun "Delegato interno per la protezione dei dati" si obbligano ad impartire adeguate istruzioni sul rispetto delle predette misure a chiunque agisca per loro conto ed abbia accesso a dati personali (Fornitori, Consulenti, Collaboratori, Dipendenti, etc.)
- 6. I nominativi ed i dati di contatto del Titolare, dei Responsabili del trattamento (soggetti esterni), dei Delegati interni per la protezione dei dati e del Responsabile della protezione dati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente/altri contenuti/protezione dei dati personali", facilmente accessibile anche dalla home page del sito internet, tramite apposita iconografia.

Art. 11 - Registro delle attività del trattamento

1. Il Titolare del trattamento, con il supporto del Responsabile della protezione dei dati e la collaborazione del personale tutto del Comune di Andria, predispose il Registro delle attività di trattamento recante almeno le seguenti informazioni:
 - a) il nome ed i dati di contatto del Comune, del Sindaco, dei Delegati interni per la protezione dei dati personali (tutti i Dirigenti), di eventuali Contitolari del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati;
 - b) le finalità dei trattamenti effettuati dall'Ente;
 - c) la sintetica descrizione delle categorie di interessati, nonché le categorie di dati personali;

- d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
 - e) l'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo od una organizzazione internazionale;
 - f) ove stabiliti, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
 - g) il richiamo alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative del trattamento adottate.
2. Il Registro è tenuto dal Titolare del trattamento presso gli Uffici della struttura organizzativa del Comune di Andria, in forma telematica/cartacea.
 3. Il Titolare del trattamento può decidere di affidare al Responsabile della protezione dei dati (RPD) il compito di tenere il Registro, sotto la responsabilità del medesimo Titolare.

Art. 12 – Valutazione di impatto Privacy

1. Nel caso in cui un tipo di trattamento, specie se prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare, prima di effettuare il trattamento, deve attuare una valutazione dell'impatto del medesimo trattamento (VIP – valutazione d'impatto privacy) ai sensi dell'art. 35 RGDP, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità dello stesso trattamento. La VIP è una procedura che permette di realizzare e dimostrare la conformità alle norme del trattamento di cui trattasi.
2. Ai fini della decisione di effettuare o meno la VIP si tiene conto degli elenchi delle tipologie di trattamento soggetti o non soggetti a valutazione come redatti e pubblicati dal Garante Privacy ai sensi dell'art. 35, pp. 4-6, RGDP.
3. La VIP è effettuata in presenza di un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Fermo restando quanto indicato dall'art. 35, p. 3, RGDP, i criteri in base ai quali sono evidenziati i trattamenti determinanti un rischio intrinsecamente elevato, sono i seguenti:
 - a) trattamenti valutativi o di scoring, compresa la profilazione e attività predittive, concernenti aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato;

- b) decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici o di analoga natura, ossia trattamenti finalizzati ad assumere decisioni su interessati che producano effetti giuridici sulla persona fisica ovvero che incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;
- c) monitoraggio sistematico, ossia trattamenti utilizzati per osservare, monitorare o controllare gli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti o la sorveglianza sistematica di un'area accessibile al pubblico;
- d) trattamenti di dati sensibili o dati di natura estremamente personale, ossia le categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9, RGDP;
- e) trattamenti di dati su larga scala, tenendo conto: del numero di numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini numerici o di percentuale rispetto alla popolazione di riferimento; volume dei dati e/o ambito delle diverse tipologie di dati oggetto di trattamento; durata o persistenza dell'attività di trattamento; ambito geografico dell'attività di trattamento;
- f) combinazione o raffronto di insiemi di dati, secondo modalità che esulano dalle ragionevoli aspettative dell'interessato;
- g) dati relativi a interessati vulnerabili, ossia ogni interessato particolarmente vulnerabile e meritevole di specifica tutela per il quale si possa identificare una situazione di disequilibrio nel rapporto con il Titolare del trattamento, come i dipendenti dell'Ente, soggetti con patologie psichiatriche, richiedenti asilo, anziani e minori;
- h) utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative;
- i) tutti quei trattamenti che, di per sé, impediscono agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto.

Nel caso in cui un trattamento soddisfi almeno due dei criteri sopra indicati occorre, in via generale, condurre una VIP, salvo che il Titolare ritenga motivatamente che non può presentare un rischio elevato; il Titolare può motivatamente ritenere che per un trattamento che soddisfa solo uno dei criteri di cui sopra occorra comunque la conduzione di una VIP.

4. Il Titolare garantisce l'effettuazione della VIP ed è responsabile della stessa. Il Titolare può affidare la conduzione materiale della VIP ad un altro soggetto, interno o esterno al Comune.

Il Titolare deve consultarsi con il Responsabile della protezione dei dati anche per assumere la decisione di effettuare o meno la VIP; tale consultazione e le conseguenti decisioni assunte dal Titolare devono essere documentate nell'ambito della VIP.

Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare nella conduzione della VIP fornendo ogni informazione necessaria. Il responsabile della sicurezza dei sistemi informativi, se nominato, e/o l'ufficio competente per detti sistemi, forniscono supporto al Titolare per lo svolgimento della VIP.

5. Il RPD può proporre lo svolgimento di una VIP in rapporto a uno specifico trattamento, collaborando al fine di mettere a punto la relativa metodologia, definire la qualità del processo di valutazione del rischio e l'accettabilità o meno del livello di rischio residuale.

Il responsabile della sicurezza dei sistemi informativi, se nominato, e/o l'ufficio competente per detti sistemi, possono proporre di condurre una VIP in relazione a uno specifico trattamento, con riguardo alle esigenze di sicurezza od operative.

6. La VIP non è necessaria nei casi seguenti:

- se il trattamento non può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà di persone fisiche ai sensi dell'art. 35, p. 1, RGDP;
- se la natura, l'ambito, il contesto e le finalità del trattamento sono simili a quelli di un trattamento per il quale è già stata condotta una VIP. In questo caso si possono utilizzare i risultati della DPIA svolta per l'analogo trattamento;
- se il trattamento è stato sottoposto a verifica da parte dell'Autorità Garante prima del maggio 2018 in condizioni specifiche che non hanno subito modifiche;
- se un trattamento trova la propria base legale nella vigente legislazione che disciplina lo specifico trattamento, ed è già stata condotta una VIP all'atto della definizione della base giuridica suddetta.

Non è necessario condurre una VIP per quei trattamenti che siano già stati oggetto di verifica preliminare da parte dell'Autorità Garante o da un RDP e che proseguano con le stesse modalità oggetto di tale verifica.

7. La VIP è condotta prima di dar luogo al trattamento, attraverso i seguenti processi:

a) descrizione sistematica del contesto, dei trattamenti previsti, delle finalità del trattamento e tenendo conto dell'osservanza di codici di condotta approvati. Sono altresì indicati: i dati personali oggetto del trattamento, i destinatari e il periodo previsto di conservazione dei dati

stessi; una descrizione funzionale del trattamento; gli strumenti coinvolti nel trattamento dei dati personali (hardware, software, reti, persone, supporti cartacei o canali di trasmissione cartacei);

b) valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti, sulla base:

- delle finalità specifiche, esplicite e legittime;
- della liceità del trattamento;
- dei dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario;
- del periodo limitato di conservazione;
- delle informazioni fornite agli interessati;
- del diritto di accesso e portabilità dei dati;
- del diritto di rettifica e cancellazione, di opposizione e limitazione del trattamento;
- dei rapporti con i responsabili del trattamento;
- delle garanzie per i trasferimenti internazionali di dati;
- consultazione preventiva del Garante privacy;

c) valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, valutando la particolare probabilità e gravità dei rischi rilevati. Sono determinati l'origine, la natura, la particolarità e la gravità dei rischi o, in modo più specifico, di ogni singolo rischio (accesso illegittimo, modifiche indesiderate, indisponibilità dei dati) dal punto di vista degli interessati;

d) individuazione delle misure previste per affrontare ed attenuare i rischi, assicurare la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità del trattamento con il RGPD, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

8. Il Titolare può raccogliere le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti, se gli stessi possono essere preventivamente individuati. La mancata consultazione è specificatamente motivata, così come la decisione assunta in senso difforme dall'opinione degli interessati.

9. Il Titolare deve consultare l'Autorità Garante prima di procedere al trattamento se le risultanze della VIP condotta indicano l'esistenza di un rischio residuale elevato.

10. La VIP deve essere effettuata, con eventuale riesame delle valutazioni condotte, anche per i trattamenti in corso che possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, nel caso in cui siano intervenute variazioni dei rischi originari tenuto conto della natura, dell'ambito, del contesto e delle finalità del medesimo trattamento.

Art. 13 – Violazione dei dati personali

1. Per violazione dei dati personali (in seguito "*data breach*") si intende la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dal Comune di Andria.
2. In caso di violazione dei dati personali, il Titolare del trattamento notifica la violazione al Garante senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo. Ciascun "Delegato per la protezione dei dati" (Dirigenti di Settore) informa il Titolare del trattamento, anche per il tramite del Responsabile della protezione dei dati, senza ingiustificato ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione.

La notifica deve almeno:

- descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo. Il Titolare, con il supporto del Responsabile della protezione dei dati, documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. La notifica della violazione è effettuata tramite posta elettronica certificata del Titolare del trattamento con l'invio del modello *data-breach* all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, all'indirizzo email .

3. Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo. La comunicazione all'interessato descrive con un linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le seguenti informazioni :
- a) la natura della violazione dei dati
 - b) i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati
 - c) le possibili conseguenze della violazione
 - d) le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porvi rimedio

Non è richiesta la comunicazione all'interessato se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) il Titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;
 - b) il Titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati;
 - c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia.
4. Nel caso in cui il Titolare del trattamento non abbia ancora comunicato all'interessato la violazione dei dati personali, il Garante può richiedere, dopo aver valutato la probabilità che la violazione dei dati personali presenti un rischio elevato, che vi provveda o può decidere che una delle condizioni di cui sopra è soddisfatta.
5. Nel caso di violazione dei dati personali il Titolare del trattamento procede con una valutazione complessiva dell'impatto sui diritti e libertà degli interessati in considerazione della natura, del contesto, dell'ambito di applicazione e delle finalità del trattamento.
6. I rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse, possono derivare da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale, in particolare: se il trattamento può comportare discriminazioni, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale, decifratura non

autorizzata della pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo; se gli interessati rischiano di essere privati dei loro diritti e delle loro libertà o venga loro impedito l'esercizio del controllo sui dati personali che li riguardano; se sono trattati dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o i dati relativi alla vita sessuale o a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza; in caso di valutazione di aspetti personali, in particolare mediante l'analisi o la previsione di aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti, al fine di creare o utilizzare profili personali; se sono trattati dati personali di persone fisiche vulnerabili, in particolare minori; se il trattamento riguarda una notevole quantità di dati personali e un vasto numero di interessati.

7. Il Titolare, con il supporto del Responsabile della protezione dei dati, verifica se siano state messe in atto tutte le misure tecnologiche e organizzative adeguate di protezione per stabilire immediatamente se c'è stata violazione dei dati personali ed informa tempestivamente il Garante e l'interessato, se del caso.
8. A seguito valutazione preliminare della violazione, il Titolare del trattamento con il supporto del Responsabile della protezione dei dati, adotta una le seguenti azioni :
 - a) se dalla violazione risulta probabile che possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati, il Titolare procede con la notifica del data-breach al Garante, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento UE 2016/679, secondo le previsioni di cui all'articolo 2 del presente Regolamento;
 - b) se dalla violazione risulta probabile che possano derivare elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati, il Titolare procede con la notifica del *data-breach* al Garante, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento UE 2016/679, secondo le previsioni di cui all'articolo 2 del presente Regolamento e alla comunicazione della violazione ai soggetti interessati ai sensi dell'art. 34 del Regolamento UE 2016/679;
 - c) ove non risulti probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati, il Titolare del trattamento non procede con le notifiche e comunicazioni di cui ai p.ti a) e b).

Pertanto, il Titolare del trattamento è esentato dalla notifica della violazione solo se è in grado di dimostrare al Garante che il *data-breach* non presenta rischi per i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche interessate.

9. Ogni Dirigente di Settore/ responsabile di servizio apicale, in quanto “Delegato interno per la protezione dei dati”, per ambito di competenza, ha l’obbligo di segnalare senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore, la violazione dei dati rilevata ai soggetti di seguito elencati :

- Titolare del trattamento
- Segretario Generale
- Responsabile della protezione dei dati

La segnalazione, in prima istanza, può essere effettuata in qualsiasi forma, anche per le vie brevi e successivamente formalizzata tramite invio di posta elettronica o atto interno da protocollare. A tal fine è reso disponibile un modello per la segnalazione, ad uso interno, che si allega al presente Regolamento per farne parte integrante e sostanziale.

Ai fini dell’osservanza dei tempi imposti dal Regolamento UE 2016/679, il Titolare del trattamento dei dati, provvederà a convocare, non oltre 24 ore dalla rilevazione della violazione, una riunione con i soggetti di seguito elencati :

- Segretario Generale
- Responsabile della protezione dei dati
- Dirigente del Settore interessato dal *data-breach* ed eventuali Dirigenti dei Settori coinvolti
- Responsabile dei Servizi informatici del Comune di Andria
- Amministratori di Sistema

Il Responsabile della protezione dei dati ha facoltà di convocare altri soggetti ritenuti necessari per la valutazione della gravità della violazione dei dati.

Il Responsabile della protezione dei dati è tenuto a documentare l’intera attività istruttoria, acquisendo tutte le informazioni necessarie per la registrazione dell’evento e per la notificazione al Garante, ove necessario.

A conclusione della valutazione della violazione, il Responsabile della protezione dei dati predispone un verbale, sottoscritto da tutti i convenuti e protocollato, che sarà inoltrato al Titolare del trattamento per i conseguenti adempimenti.

10. Il Titolare del trattamento documenta le violazioni dei dati in apposito registro elettronico da esibire in caso di accertamento ispettivo dell'Autorità.

Il registro delle violazioni è custodito dal Responsabile della protezione dei dati con la massima diligenza e nell'osservanza del Regolamento UE 2016/679.

11. Qualora l'interessato ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a norma del Regolamento UE 2016/679, ha il diritto di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione che non abbiano scopo di lucro, costituiti in conformità del diritto di uno Stato membro, con obiettivi statuari di pubblico interesse, e che siano attivi nel settore della protezione dei dati personali, per proporre reclamo per suo conto al Garante, esercitare il diritto a un ricorso giurisdizionale per conto degli interessati o esercitare il diritto di ottenere il risarcimento del danno per conto degli interessati se quest'ultimo è previsto dal diritto degli Stati membri.

Il Titolare del trattamento o il Responsabile del trattamento è tenuto a risarcire i danni cagionati ad una persona da un trattamento non conforme al Regolamento UE 2016/679 ma è esonerato da tale responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

La violazione delle disposizioni contenute nel Regolamento 2016/679 è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10.000.000 di euro.

Art. 14 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio al Regolamento UE 679/2016 e successive regolamentazioni.

Il Titolare del trattamento si riserva di modificare e integrare il presente Regolamento, ove ritenuto necessario, anche alla luce di eventuali successive innovazioni normative o pronunciamenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati.

Art. 15 – Allegati

Si allega al presente Regolamento :

- il modello per la segnalazione di violazioni dei dati (*c.d. data-breach*) ad uso interno



Città di Andria

COMUNE DI ANDRIA

Modello segnalazione delle VIOLAZIONI DEI DATI (*data-breach*)

Destinatari principali della segnalazione interna :

- Sindaco
- Segretario Generale
- Responsabile della protezione dei dati
- Responsabile dei Sistemi Informativi
- Responsabile/i del Settore/i coinvolto/i dalla violazione dei dati

SETTORE/SERVIZIO/UFFICIO	
RESPONSABILE	
NOME E COGNOME DEL SEGNALANTE	
EMAIL	
TELEFONO	
BREVE DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI	
DETTAGLI TEMPORALI DELLA VIOLAZIONE (data, dal.. al , in corso)	
TIPOLOGIA DISPOSITIVO	<input type="checkbox"/> Computer <input type="checkbox"/> Rete <input type="checkbox"/> Dispositivo mobile <input type="checkbox"/> File o parte di un file <input type="checkbox"/> Strumento di backup <input type="checkbox"/> Documento cartaceo Altro :
TIPO VIOLAZIONE	<input type="checkbox"/> Lettura (presumibilmente i dati non sono stati copiati) <input type="checkbox"/> Copia (i dati sono ancora presenti sui sistemi del titolare)



Città di Andria

	<p><input type="checkbox"/> Alterazione (i dati sono presenti sui sistemi ma sono stati alterati)</p> <p><input type="checkbox"/> Cancellazione (i dati non sono più sui sistemi del titolare e non li ha neppure l'autore della violazione)</p> <p><input type="checkbox"/> Furto (i dati non sono più sui sistemi del titolare e li ha l'autore della violazione)</p> <p>Altro :</p>
DESCRIZIONE/UBICAZIONE DEI SISTEMI DI ELABORAZIONE E/O DI MEMORIZZAZIONE DEI DATI COINVOLTI	

QUANTI SOGGETTI SONO STATI COLPITI DALLA VIOLAZIONE DEI DATI	<p><input type="checkbox"/> N. persone</p> <p><input type="checkbox"/> Circa persone</p> <p><input type="checkbox"/> Un numero (ancora) sconosciuto di persone</p>
TIPOLOGIA DATI OGGETTO DI VIOLAZIONE	<p><input type="checkbox"/> Dati anagrafici/codice fiscale</p> <p><input type="checkbox"/> Dati di accesso e di identificazione (user name, password, altro)</p> <p><input type="checkbox"/> Dati relativi a minori</p> <p><input type="checkbox"/> Dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale</p> <p><input type="checkbox"/> Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale</p> <p><input type="checkbox"/> Dati genetici</p> <p><input type="checkbox"/> Dati giudiziari</p> <p><input type="checkbox"/> Copia per immagine su supporto informatico</p>



Città di Andria

	di documenti analogici <input type="checkbox"/> Ancora sconosciuto Altro :.....
LIVELLO DI GRAVITA' DELLA VIOLAZIONE	<input type="checkbox"/> Basso/trascurabile <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Molto alto
MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE APPLICATE AI DATI OGGETTO DI VIOLAZIONE	

Note :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Stralcio della delibera di Giunta Comunale nr. 134 del 23 ottobre 2018.



CITTÀ
DI ANDRIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI
GIUNTA COMUNALE

Oggetto: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679 - APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE AZIONI.

Fogli aggiunti n. _____

IL DIRIGENTE SETTORE 7

Dott. Laura LIDDO

SETTORE VII

VISTO: per presa visione
Ass. Dott. Agnese F. BUONOMO

Gabinetto del Sindaco – Area Comunicazione - Interventi di supporto Istituzionale -
Appalti e Contratti – Casa – Espropri – Servizi Demografici – Innovazione Tecnologica

... o m i s s i s ...

*PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 7 sulla presente proposta
ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000*

Si esprime parere favorevole

li, 15/6/18

Dott. Laura LIDDO
Dirigente Settore 7

*PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 6
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000*

Si esprime parere

FAVOREVOLI

li, 20/06/2018

Dott. Vincenza FORNELLI
Dirigente Settore 6

Copia Conforme all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE

Andria, li 30 OTT. 2018

dott. Giuseppe BORGIA

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

f.to avv. Nicola GIORGINO

Il Presidente

f.to dott. Giuseppe BORGIA

Il Segretario Generale

Si attesta di aver espresso parere "*favorevole*", ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lg.vo n° 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

f.to dott.ssa Laura LIDDO

Dirigente del Settore 7 – Gabinetto del Sindaco – Area Comunicazione – Interventi di Supporto Istituzionale – Appalti e Contratti – Casi – Espropri – Servizi Demografici – Innovazione Tecnologica-

Si attesta di aver espresso parere '*favorevole*' ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lg.vo n° 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in data 20.06.2018, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dal dirigente inc. del settore *programmazione Economico Finanziario Tributi – Politiche Comunitarie – Partecipazioni Societarie – Risorse Umane, dott.ssa Vincenza Fornelli.*

f.to dott. Giuseppe BORGIA

Il Segretario Generale.

prot. n° _____

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del d.l.gs 18.08.2000 e L. n. 69 del 18.06.2009.

3 0 OTT. 2018

f.to dott. Giuseppe BORGIA

Addi'

Il Segretario Generale

Il Responsabile del procedimento,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 125 del D.L.gvo n. 267/2000, in elenco ai Capi Gruppo consiliari in data odierna.

3 0 OTT. 2018

f.to dott. Giuseppe BORGIA

Addi'

Il Segretario Generale

Ai sensi dell'art. 18 del T.U. – D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 attesto che la presente copia è conforme al suo originale.

3 0 OTT. 2018

dott. Giuseppe BORGIA

Addi'

Il Segretario Generale